

Bruxelles, 9 giugno 2017
(OR. en)

10042/17

LIMITE

FISC 129
ECOFIN 503

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0406 (CNS)**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	7120/17 FISC 62 ECOFIN 188 + COR 1
n. doc. Comm.:	15817/16 FISC 241 IA 145
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia – Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Nella sessione del Consiglio ECOFIN del 17 giugno 2016 la Commissione ha formulato la seguente dichiarazione da iscrivere a verbale: *"La Commissione si impegna a presentare entro la fine dell'anno una proposta legislativa che consenta ai singoli Stati membri di derogare al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in modo tale da applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni nazionali al di sopra di una determinata soglia e preservare il mercato interno."*
2. Il 21 dicembre 2016 la Commissione ha pertanto adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (doc. 15817/16 FISC 241).

3. Detta proposta è stata discussa inizialmente sotto la presidenza maltese in occasione della riunione del Gruppo "Questioni fiscali" del 26 gennaio 2017. Un primo testo di compromesso è stato preparato dalla presidenza e discusso nella riunione del Gruppo "Questioni fiscali" del 22 febbraio 2017. Un secondo testo di compromesso è stato presentato e discusso nella riunione del Gruppo "Questioni fiscali" dell'8 marzo 2017. È stato poi aggiornato in vista della riunione del Coreper del 15 marzo 2017 e della sessione del Consiglio del 21 marzo 2017 (doc. 7118/17 FISC 61).
4. La presidenza ha preso atto degli orientamenti forniti dai ministri, nonché delle questioni in sospeso che serviranno da base per ulteriori lavori su tale questione in sede di Consiglio.
5. Ulteriori lavori sono stati intrapresi nelle riunioni del Gruppo "Questioni fiscali" del 4 aprile e del 19 maggio 2017. Nella riunione del 4 aprile un nuovo compromesso presentato dalla presidenza è stato discusso dagli Stati membri. Su richiesta, il 12 maggio 2017 il Servizio giuridico del Consiglio (SGC) ha emesso un parere giuridico sulla compatibilità della proposta con i trattati.
6. Su tale base, è stato elaborato un nuovo compromesso, che è stato discusso nella riunione del Gruppo ad alto livello (HLWP) del 6 giugno 2017.

II. STATO DEI LAVORI

7. Nel corso delle prime discussioni alcuni Stati membri hanno appoggiato il principio di un meccanismo generalizzato di inversione contabile, mentre altri si sono mostrati scettici ma disponibili a discuterne ulteriormente. Alcuni altri Stati membri hanno formulato riserve generali di esame e/o riserve politiche.
8. Nei suoi testi di compromesso la presidenza ha affrontato talune delle preoccupazioni menzionate dagli Stati membri. A seguito del parere giuridico emesso dall'SGC, sono state introdotte ulteriori misure di salvaguardia e restrizioni; la presidenza ritiene pertanto che l'ultimo testo di compromesso riportato nel doc. 10041/17 sia equo ed equilibrato.

In tale contesto, la presidenza desidera sottolineare i quattro principali elementi del compromesso:

1) Campo di applicazione della futura direttiva

9. Secondo alcuni Stati membri il campo di applicazione della proposta dovrebbe riguardare tutti i servizi e beni. Altri Stati membri hanno appoggiato il campo di applicazione indicato nella proposta della Commissione, il che significa che la deroga sarebbe applicabile unicamente a beni e servizi al di sopra di una soglia di 10 000 EUR.
10. Tenuto conto che la proposta introduce un sistema di deroghe, la presidenza propone di mantenere la soglia di 10 000 EUR (articolo 199 quater, paragrafo 1).

2) Condizioni per ottenere una deroga

11. Dalla discussione è emerso che alcuni Stati membri sono favorevoli a condizioni restrittive nella direttiva, mentre altri desiderano maggiore flessibilità o addirittura nessuna condizione.
12. Al fine di trovare un compromesso equilibrato, la presidenza propone di mantenere i valori indicati nella proposta della Commissione, vale a dire, almeno 5 punti percentuali al di sopra del divario dell'IVA mediano a livello comunitario (articolo 199 quater, paragrafo 1, lettera a)) e un livello di frodi carosello superiore al 25% del divario dell'IVA complessivo (articolo 199 quater, paragrafo 1, lettera b)). Inoltre, la condizione secondo cui lo Stato membro è tenuto a stabilire che altre misure di controllo diverse dalla deroga non sono sufficienti a combattere le frodi carosello nel suo territorio è stata anch'essa mantenuta (articolo 199 quater, paragrafo 1, lettera c)).
13. Tuttavia, la presidenza ha aggiunto alla deroga ulteriori misure di salvaguardia mediante chiarimenti e requisiti supplementari affinché la deroga rimanga proporzionata all'obiettivo perseguito.

14. I chiarimenti riguardano le misure di controllo di cui all'articolo 199 quater, paragrafo 1, lettera c), mentre le condizioni supplementari impongono allo Stato membro interessato di stabilire che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell'obbligo tributario, previsti a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, compensano per almeno il 25% gli oneri aggiuntivi globali stimati per le imprese e le amministrazioni fiscali (articolo 199 quater, paragrafo 1, lettera d)) e che le imprese e le amministrazioni fiscali non dovranno sostenere, a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, costi maggiori di quelli dovuti per l'applicazione di altre misure di controllo (articolo 199 quater, paragrafo 1, lettera e)).
15. È opportuno ricordare che tutte queste condizioni devono essere soddisfatte prima che uno Stato membro possa presentare alla Commissione una domanda volta ad ottenere l'autorizzazione ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile.

3) Abrogazione della deroga: ruolo del Consiglio e della Commissione

16. La proposta della Commissione prevedeva che, in caso di impatto negativo considerevole sul mercato interno, la Commissione potesse abrogare tutte le deroghe concesse in precedenza. La concessione di tale possibilità alla Commissione è stata fonte di preoccupazione in alcuni Stati membri. Si è pertanto discusso dell'eventuale coinvolgimento del Consiglio invece della Commissione nel processo di abrogazione della deroga. La maggioranza degli Stati membri ha ritenuto opportuno che il Consiglio mantenga il potere di adottare e abrogare le deroghe.
17. Se fosse il Consiglio a decidere in merito all'abrogazione della deroga secondo le consuete modalità, conformemente al principio dell'unanimità, l'abrogazione dovrebbe essere appoggiata da tutti gli Stati membri, compresi gli Stati membri che applicano la deroga. Ciò potrebbe comportare una situazione in cui sarebbe molto difficile ottenere nella pratica il consenso degli Stati membri che beneficiano della deroga.

18. Al fine di rendere il sistema praticabile, la presidenza propone la procedura dell'unanimità inversa, secondo la quale, se una serie di criteri sono soddisfatti, la Commissione presenta una proposta volta ad abrogare una deroga concessa a uno Stato membro. Tale proposta risulta adottata - e quindi la deroga abrogata - a meno che il Consiglio non decida all'unanimità di respingere la proposta di abrogazione della Commissione entro 30 giorni ("unanimità inversa") (articolo 199 quater, paragrafo 5).
19. Non è stato possibile raggiungere un consenso unanime a tale proposito a livello tecnico in quanto alcuni Stati membri favorevoli a un meccanismo generalizzato di inversione contabile hanno sostenuto che, sebbene la deroga sarebbe concessa per cinque anni, il ricorso alla procedura di abrogazione potrebbe di fatto comportare una riduzione della durata del periodo di deroga. In tale contesto, non sostengono la procedura dell'unanimità inversa in quanto tale. Tuttavia, la presidenza è del parere che tale soluzione sia la più idonea a garantire che la deroga sia applicata in modo efficace e corretto sul piano giuridico.

4) Durata della deroga

20. La proposta prevede che la durata della deroga sia pari a cinque anni (vale a dire fino al 30 giugno 2022). Alcuni Stati membri hanno espresso preoccupazioni in merito alla durata troppo breve di tale periodo, in considerazione delle modifiche amministrative che dovranno essere introdotte nella legislazione nazionale e degli oneri di cui si dovranno fare carico le imprese per attuare il sistema. Altre delegazioni hanno ritenuto che, a causa del suo carattere sperimentale, la deroga debba essere limitata a due o tre anni o, almeno, a un massimo di cinque anni.
21. A livello tecnico, è sembrata emergere una certa convergenza verso la durata del periodo di deroga di cinque anni. Tuttavia, poiché non si è raggiunto un accordo sulle date di inizio e fine, la presidenza ha posto le date tra parentesi quadre all'articolo 199 quater, paragrafo 7, e all'articolo 2 in attesa che i ministri discutano questo punto.

III. PROSSIME TAPPE

22. In questo contesto si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire, sulla base della presente nota, che nella prossima sessione il Consiglio:

- discuta le questioni esposte nella parte II della presente nota e
 - definisca un orientamento generale sul testo di compromesso che figura nel doc. 10041/17 FISC 128.
-